

LOGO SCELTO | pantoni colore



Pantone Solid Coated 465C



Pantone Solid Coated 450C

Logo composto versioni



Il marchio è stato realizzato nelle versioni:
1 orizzontale | 2 verticale | 3 bollino



21A05976

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana» registrata con regolamento UE n. 634/2010 del 19 luglio 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della Ricotta di Bufala Campana, con sede via R. Gasparri, Regia Cavallerizza c/o Reggia di Caserta, - 88100 Caserta - e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regioni Campania, Lazio e Puglia competenti per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Ricotta di Bufala Campana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e



costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«Ricotta di Bufala Campana»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana» è riservata esclusivamente a quel prodotto lattiero caseario, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

La DOP «Ricotta di Bufala Campana», è un prodotto lattiero caseario ottenuto per coagulazione al calore delle proteine, caratterizzato da un elevato contenuto in acqua.

All'atto dell'immissione al consumo, la DOP «Ricotta di Bufala Campana» presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche:

- forma: tronco piramidale o tronco conica;
- peso: fino a 2.000 grammi;
- colore: bianco porcellana;
- aspetto esterno: assenza di crosta;
- consistenza: morbida, granulosa, ma non sabbiosa;

caratteristiche chimiche:

- grasso sulla sostanza secca: minimo 20%;
- grasso: non inferiore al 4% stq;
- umidità: non superiore a 80%;
- acido lattico: inferiore o uguale a 0,4;
- contenuto in sodio: inferiore o uguale a 0,4;

caratteristiche organolettiche:

- sapore: caratteristico, fresco e delicatamente dolce;
- odore: fragrante di latte e crema.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della DOP «Ricotta di Bufala Campana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Campania

Provincia di Benevento: l'intero territorio dei Comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.

Provincia di Caserta: l'intero territorio.

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei Comuni di Acerra, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Qualiano,

Provincia di Salerno: l'intero territorio.

Regione Lazio

Provincia di Frosinone: l'intero territorio dei Comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.

Provincia di Latina: l'intero territorio dei Comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia, S. Cosma e Damiano.

Provincia di Roma: l'intero territorio dei Comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo.

Regione Puglia

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei Comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:

Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad ovest con il Comune di Manfredonia;

Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circoscrizione, ad est in direzione del Comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del Comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte del Comune di Foggia;

Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il Comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il Comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il Comune di Lucera, ad est con il Comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il Comune di Apricena;

Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada Pederganica ed il Comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il Comune di Lesina e a nord con il Comune di Poggio Imperiale;

Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il Comune di Lesina, ad ovest con il Comune di Apricena, ad est con il Comune di Cagnano Varano;

Cagnano Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago Varano, ad ovest con il Comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;

San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il Comune di Manfredonia, ad ovest con il Comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58;

San Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il Comune di Foggia, ad est con il Comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il Comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del Comune di San Marco in Lamis.

Regione Molise

Provincia di Isernia: l'intero territorio del Comune di Venafro.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori, dei produttori-confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

Alimentazione delle bufale.

Il razionamento delle bufale in lattazione si basa per più della metà sulla somministrazione di foraggi provenienti dal comprensorio DOP. I foraggi possono essere integrati convenientemente con man-



gimi in grado di bilanciare l'apporto dei diversi nutrienti della dieta. Gli alimenti da somministrare alle bufale il cui latte e relativo siero è destinato anche alla produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP dovranno essere idonei e qualitativamente sicuri al fine di non compromettere la salute degli animali e di non trasferire sostanze, odori o sapori sgradevoli al latte.

Sono ammessi gli insilati di mais e dei foraggi non riportati nella lista degli alimenti vietati. La massa insilata, chiusa ermeticamente, va coperta con idoneo telo evitando teli di colore nero all'esterno e coperture trasparenti. La somministrazione di foraggi insilati deve avvenire non prima di quaranta giorni dalla chiusura del silo. Il Ph della massa insilata deve essere intorno a 4,3 od inferiore per le graminacee ed intorno a 4,5 per le leguminose.

Alimenti ammessi.

Possono essere somministrati foraggi freschi, affienati, essiccati, disidratati ed insilati purché non espressamente riportati al paragrafo «Alimenti vietati». Stesso dicasi per quanto concerne i mangimi aziendali o di produzione industriale e per i prodotti complementari dei foraggi ed i sottoprodotti industriali.

Alimenti vietati.

Nell'alimentazione delle bufale da latte è vietato l'utilizzo di: foraggi riscaldati per fermentazione.

È vietato l'impiego delle sotto elencate essenze di origine vegetale:

- a) colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico, coriandolo;
- b) finocchi, cavolfiore, cavoli, rape ed altre crucifere;
- c) vinacce, raspi e vinaccioli;
- d) foglie e colletti di barbabietole, borlande;
- e) buccette e semi di pomodoro, residui della lavorazione dell'industria conserviera;
- f) sansa di olive;
- g) pastazzo di agrumi (fresco ed insilato);
- h) semi di veccia (comprese le svecciature), di fieno greco, di colza, di ravizzone;
- i) sottoprodotti della lavorazione del riso: lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e grana verde;
- j) farine di estrazione, pannelli ed *expeller* di: arachidi, colza, ravizzone, semi di pomodoro, babassu, *neuk*, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;
- k) amminoacidi ramificati, peptidi, lisati proteici, isoacidi;
- l) olii di semi di oleaginose.

Materie prime.

La materia prima per la produzione della «Ricotta di Bufala Campana» DOP è costituita dal «primo siero» (o «siero dolce») proveniente dalla lavorazione del latte di bufala, ottenuto dalla mungitura manuale e/o meccanica di bufale di Razza Mediterranea Italiana allevate nell'areale di produzione indicato all'art. 3. Il «primo siero» (o «siero dolce») deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione della mozzarella di bufala campana. Il latte utilizzato per la produzione della mozzarella di bufala campana può essere stato sottoposto ad idrolisi del lattosio, così come può essere idrolizzato il lattosio contenuto nel «primo siero» ottenuto da latte con lattosio non idrolizzato. L'acidità titolabile massima del siero utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP è 5 °SH/50 ml, pertanto il siero con acidità superiore derivante dal completamento della maturazione della cagliata non può essere utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP.

Qualora la trasformazione immediata del siero non fosse possibile, questo deve essere sottoposto a trattamenti di stabilizzazione (pastorizzazione, termizzazione e/o refrigerazione) con tecniche e tempi tali da evitare comunque la sua acidificazione oltre il valore massimo definito. In ogni caso, il siero è trasformato in DOP «Ricotta di Bufala Campana» entro 24 ore dalla separazione dalla cagliata.

È ammessa l'aggiunta di latte di bufala crudo, termizzato o pastorizzato, proveniente dalla zona di cui all'art. 3 in misura massima del 6% della massa del «primo siero» (o «siero dolce»).

È ammessa l'aggiunta di panna fresca di siero di latte di bufala proveniente dalla zona di cui all'art. 3 nella misura massima del 5% della massa del primo siero. Tale procedimento serve per aumentare la consistenza della ricotta e favorirne anche la cavatura o estrazione.

È ammessa l'aggiunta di sale (NaCl) in misura massima di 1 kg per 100 kg di «primo siero» (o «siero dolce») o miscela di siero con latte e/o panna fresca. L'aggiunta di sale direttamente al siero non solo

conferisce maggior sapidità al prodotto, ma influenza anche i processi di denaturazione ed aggregazione delle proteine e quindi la consistenza del prodotto. È consentita anche l'aggiunta diretta di sale alla ricotta già estratta e sgrondata prima del secondo trattamento di liscivatura e/o stabilizzazione termica, in misura tale da rispettare il massimo contenuto di NaCl previsto all'art. 2 del presente disciplinare.

Lavorazione.

Il «primo siero» (o «siero dolce») è inviato subito, o dopo trattamento di stabilizzazione e stoccaggio inferiore alle 24 ore, alle apposite caldaie dove avviene la produzione della DOP «Ricotta di Bufala Campana». Il riscaldamento può avvenire sia per iniezione diretta di vapore che per scambio indiretto di calore. L'eventuale aggiunta di latte di bufala e/o panna fresca può avvenire sia prima dell'inizio del riscaldamento sia anche a riscaldamento avviato.

Dopo aver raggiunto una temperatura media di 82°C, per favorire il processo di coagulazione delle proteine è ammessa l'aggiunta di aliquote variabili di «cizza» (siero innesto naturale derivante da precedenti lavorazioni di mozzarella di bufala campana avvenute nelle aziende ubicate nella zona di produzione indicate all'art. 3), acido lattico o acido citrico al fine di modificare l'acidità del mezzo e quindi facilitare l'ottenimento della ricotta.

Si completa la fase di riscaldamento fino al raggiungimento di una temperatura non superiore a 96°C. Il calore determina la denaturazione delle proteine e la loro aggregazione, dunque la formazione di un coagulo morbido e fine che inizia ad affiorare immediatamente alla superficie grazie alla presenza del grasso. Questa fase si completa in qualche minuto.

La separazione della ricotta è effettuata sia manualmente utilizzando un mestolo forato e deponendo gentilmente il coagulo umido direttamente nelle caratteristiche fiscelle di materiale plastico per uso alimentare o nelle tele, sia meccanicamente con l'uso di appositi estrattori che consentono anche una separazione rapida della scotta, immediatamente seguita dal riempimento a caldo delle confezioni. La ricotta posta invece nelle fiscelle o nelle tele completa quindi la separazione della scotta per assumere la sua consistenza definitiva. La ricotta così sgrondata viene parzialmente raffreddata. Il confezionamento deve avvenire comunque entro le ventiquattro ore dalla produzione e viene effettuato o prima o dopo la procedura di raffreddamento. Qualora la ricotta non venga immediatamente confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di +4°C in cella frigorifera; qualora invece la ricotta venga confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di +4°C in cella frigorifera o in bagno di acqua e/o ghiaccio oppure ancora usando altri sistemi di raffreddamento funzionali ad accelerare la velocità di raffreddamento. La durata massima della conservabilità (*shelf-life*) della «Ricotta di Bufala Campana» ottenuta con il solo trattamento termico di coagulazione delle proteine della materia prima e che vuole avvalersi della definizione «fresca» non potrà essere superiore a sette giorni, dalla data di produzione.

Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilità superiore (massimo trenta giorni dalla data di produzione), prima di procedere alla fase di confezionamento è ammesso anche un trattamento termico della ricotta già sgrondata dalla scotta, eventualmente preceduto da un'operazione di liscivatura o omogeneizzazione al fine di conferirle un aspetto più cremoso. Il prodotto così ottenuto è definito «Ricotta di Bufala Campana». In questo caso è consentito il confezionamento della ricotta ancora calda, anche con l'ausilio di macchine operatrici, in contenitori di plastica immediatamente chiusi per termosaldatura. La ricotta confezionata è quindi rapidamente raffreddata fino a raggiungere la temperatura di +4 °C in cella frigorifera oppure in bagno di acqua e/o ghiaccio oppure ancora usando altri sistemi di raffreddamento funzionali ad accelerare la velocità di raffreddamento.

Le operazioni di produzione di latte, di siero e di panna fresca che concorrono alla produzione della «Ricotta di Bufala Campana» e le operazioni di produzione e confezionamento devono avvenire nel territorio indicato all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La storia del rapporto della «Ricotta di Bufala Campana» con il territorio di origine è di fatto la storia del rapporto con il territorio del latte con cui è stato prodotta la Mozzarella di Bufala Campana, dal cui siero origina la «Ricotta di Bufala Campana». Il rapporto tra «Ricotta di Bufala Campana» e «Mozzarella di Bufala Campana» è quindi strettissimo, come per altro la letteratura del passato testimonia.



La tradizione della produzione della «Ricotta di Bufala Campana» racconta di un legame strettissimo con la produzione di Mozzarella di Bufala Campana e quindi con l'arrivo del bufalo nel centro-sud d'Italia che risale quantomeno al 1300. Tra X ed XI secolo si sviluppò nelle aree tra Mondragone ed il Volturno il fenomeno dell'impaludamento (Guadagno G., *L'ager Falernus* in età romana, in AA. VV., Storia economia ed architettura nell'*ager Falernus* Atti delle giornate di studio Falciano del Massico febbraio-marzo 1986 pag 37 a cura di G. Guadagno, Minturno 1987) ed il bufalo trovò un habitat idoneo ed il latte bufalino sostituì quello vaccino nella preparazione di quel *laudatissimum caseum* del Campo Cedicio, formaggio già citato da Plinio il Vecchio (Plinio, *Naturalis Historia*, XI 241). Nel XIII secolo la diffusione del bufalo è documentata in Capitanata (Fiorentino, Montecorvino, Foggia e Lucera), nel Salernitano, Sicilia e plaghe pontine (Cantù M. C., l.c., p. 42; Faraglia M., Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, (Napoli 1878), p. 73; AA. VV., Insempiamenti benedettini in Puglia Catalogo della Mostra a cura di M. S. Calò Mariani, II/l, (Galatina 1981), p.75. Carucci C., Codice diplomatico Salernitano del Secolo XIV (Salerno 1950) I pp. 72; 436; II 449; 462; 481; 483) oltre che in altre zone d'Italia. Una delle prime citazioni della Ricotta, associata alla Mozzarella ed a altri latticini è fatta in un libro di cucina pubblicato nel 1570 da Bartolomeo Scappi cuoco della Corte papale ove pervenivano specialità da ogni parte d'Italia e d'Europa che cita «...capo di latte, butiro fresco, ricotte fiorite, mozzarelle fresche et neve di latte...» (Scappi B., Opera, (Venezia 1570), c. 275r.). I documenti di Archivio risalenti al XVII secolo confermando quanto riferito da Scappi evidenziano che a fianco dei tipici prodotti del caseificio bufalino sul mercato capuano affluiscono provole e mozzarelle affumicate nonché ricotte di vacca e di bufala salate ed affumicate (Biblioteca del Museo Campano di Capua, «Archivio Storico di Capua», fasc. 159: Libro delle Assise della città di Capua, passim.). Notizie più dettagliate e dirette sulla Ricotta di Bufala si ritrovano a partire da metà 1800. Nel 1859 Achille Bruni, Professore della Regia Università di Napoli, nella sua monografia «Del latte e dei suoi derivati» pubblicata nella Nuova Enciclopedia Agraria, descriveva in sintesi come si produceva allora la Ricotta di Bufala: «Munto il latte e versato in tinozza, vi si mette il caglio di capretto; e dopo di essersi rappreso con la spatola di legno si taglia a pezzi grossi. Indi con una cazzuola di legno si leva il siero che si fa bollire per trarne la ricotta.». Santojanni nel 1911 nelle sue «Note sul caseificio del latte di bufala» conferma ulteriormente il legame storico e tecnologico tra produzione di Mozzarella e di Ricotta di Bufala specificando inoltre che «la ricotta che si ha col solo riscaldamento del siero si chiama fior di ricotta. Tolta questa, al siero si aggiunge un po' di siero acido, e si ha dell'altra ricotta meno squisita della precedente perché più povera di grasso». Il forte legame con il territorio e le sue modificazioni conseguenti alle operazioni di bonifica hanno influenzato negli anni le alterne fortune dell'allevamento bufalino e con esse la produzione del latte e quindi della Mozzarella e della Ricotta di Bufala, anche per la minor attenzione che da sempre la ricotta suscita soprattutto a livello di indagine statistica essendo spesso inglobata genericamente nei prodotti freschi. Savini in un suo studio sulla ricotta nel 1950 cita anche la «Ricotta di Bufala Campana»: «nella campagna romana e casertana, dove esiste caseificio bufalino, il siero residuale serve pure alla preparazione della ricotta. Le poche parole di Savini documentano comunque la scarsa attenzione ad un prodotto allora di scarso peso commerciale, ma comunque ben presente nei consumi delle popolazioni locali.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo DQA Certificazioni s.r.l., via Bosio 4 - Roma, tel. 06 46974641 - e mail info@dqacertificazioni.it

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La «Ricotta di Bufala Campana» DOP deve essere preconfezionata all'origine nello stabilimento di produzione. Possono essere usati carta, contenitori in plastica o altri materiali idonei al contatto con gli alimenti e a seconda dei materiali la chiusura delle confezioni può essere realizzata con avvolgimento o per termosaldatura, eventualmente anche sottovuoto. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, la dicitura «Ricotta di Bufala Campana DOP» oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

dicitura «fresca» a secondo di quanto descritto all'art. 5 del presente disciplinare. La dicitura «fresca» va riportata immediatamente al di sotto della denominazione «Ricotta di Bufala Campana DOP» con caratteri di dimensione pari al 50% di quelli utilizzati per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana DOP».

Il logo è rilasciato, dopo la verifica di conformità della produzione al presente disciplinare, dalla Struttura di controllo incaricata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi aggettivi: fine, scelto, extra, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto, è tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La dicitura «Ricotta di Bufala Campana DOP» deve essere riportata in lingua italiana.

Il logo della denominazione riproduce un nastro circolare tricolore dal quale fuoriesce il profilo della testa di una bufala. Intorno a quanto descritto c'è la dicitura RICOTTA DI BUFALA CAMPANA in stampatello, maiuscolo. Il nastro è composto da tre strisce di colore: verde (91% cyan e 83% giallo), rosso (79% Magenta e 91% giallo) e bianco. La testa di bufala è di colore nero. La dicitura RICOTTA DI BUFALA è di colore rosso (79% Magenta e 91% giallo), completata da CAMPANA di colore verde (91% cyan e 83% giallo).



21A05978





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 3 *

€ 1,00

